

Argomento	Formazione e lavoro > Centro per l'impiego e legge 68/99
Titolo	Collocamento mirato (Legge 68/99)
Descrizione del Servizio	La Legge n. 68/1999 introduce il concetto "collocamento mirato", cioè "quella serie di <i>strumenti tecnici</i> e di <i>supporto</i> che permettono di <i>valutare adeguatamente</i> le persone con disabilità nelle loro <i>capacità lavorative</i> e di inserirle nel <i>posto adatto</i>, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione" (Art. 2) Il riconoscimento della Legge n. 68/1999 consente l'accesso: • al <i>collocamento mirato</i>, all'<i>iscrizione nelle liste di collocamento mirato</i> presso i Centri per l'Impiego e alla definizione di un <i>programma occupazionale individualizzato</i> (ai sensi degli artt. 1, 8 e 11 della Legge n. 68/1999); • a <i>servizi di orientamento e di supporto lavorativo</i> (ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge n. 68/1999); • alla <i>tutela del posto di lavoro</i> (ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 68/1999). Secondo quanto disposto dall'art. 10 della Legge n. 68/1999, il datore di lavoro non può chiedere alla persona con disabilità una prestazione non compatibile con le sue condizioni di salute. Ai lavoratori con riconoscimento della Legge n. 68/1999 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, come a tutti gli altri lavoratori. Nella presente scheda viene illustrata la procedura utile per l'iscrizione all'Elenco provinciale dei disabili" e per usufruire dei servizi connessi al riconoscimento della Legge 68/99.
Requisiti	La condizione di disabilità ai fini del collocamento al lavoro è riconosciuta, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 68/1999: • "<i>alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento</i>"; • "<i>alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento</i>"; • "<i>alle persone non vedenti o sordomute</i>"; • "<i>alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio</i>". Possono iscriversi all'Elenco provinciale dei disabili (art.8 Legge 68/99) le persone che: • appartengono ad una delle categorie sopra elencate; • sono disoccupate o inoccupate; • hanno compiuto 16 anni e non hanno raggiunto un'età pensionabile.
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO (DID) E PER STIPULARE IL PATTO DI SERVIZIO Ufficio Specialistico Legge 68/99 per Persone con Disabilità e Categorie Protette per il Territorio di PERUGIA • Sede: Via Palermo, 106 Perugia

	• E-Mail: legge68perugia@arpalumbria.it • Telefono: 075 9116197 • Orari di apertura (su appuntamento): dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00; lunedì e giovedì 15.00 -17.00 Centro per l'Impiego - SPORTELLO LAVORO DI BASTIA UMBRA • Sede: Piazza Moncada, (Edificio Uffici Umbriafiere) - Bastia Umbra (PG) • E-Mail: lavorobastia@arpalumbria.it • Telefono: 075 9116309 • Orari di apertura (su appuntamento): dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00; lunedì e giovedì 15.00 -17.00
Documentazione	Per potersi iscrivere all'Elenco provinciale dei disabili (art.8 Legge 68/99)" occorre essere in possesso: • Del <i>verbale di accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento al mirato</i> (L. 68/99) • Del <i>modulo</i> scaricabile al seguente link: https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/mod._domanda_iscrizione_liste_speciali_riservate_ai_disabili_-_art._8_1.pdf
Procedura	Per potersi iscrivere all'Elenco provinciale dei disabili (art.8 Legge 68/99)" ed ottenere i servizi connessi al riconoscimento della Legge 68/99 occorre: 1. Ottenere l'accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento al mirato (L. 68/99) (si veda la scheda <u>Richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento al mirato (L. 68/1999)</u>) 2. Rilasciare la Dichiarazione Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) e stipulare un Patto per il Lavoro presso un Centro per l'Impiego. Il Patto per il Lavoro rappresenta un accordo formale tra il lavoratore che dichiara l'immediata disponibilità al lavoro e il Centro per l'Impiego. Nell'accordo vengono definite le azioni utili alla ricerca del lavoro. Nel Patto vengono indicate: • le caratteristiche specifiche del lavoratore, • l'ambito di disponibilità al lavoro, • le misure concordate per favorire l'occupabilità, • gli obiettivi professionali, • l'eventuale rinvio ad altri servizi. 3. Presentare domanda di iscrizione all'Ufficio Specialistico Legge 68/99 per persone con disabilità e Categorie Protette consegnando la documentazione indicata nel campo apposito. 4. L'Ufficio Specialistico si occuperà dell'informazione, dell'orientamento, della formazione degli iscritti e dell'inserimento lavorativo degli iscritti.
Fonti Normative	• Legge n. 68/1999, "<i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i>".

	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2000, <i>“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68”</i>.
Data	02/12/2025